

N. 1172

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASTORE, POLIDORO, STANISCIÀ e GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Istituzione in Pescara di una sezione distaccata
della Corte di appello de L'Aquila

ONOREVOLI SENATORI. - Il distretto della corte di appello con sede in L'Aquila si estende sull'intero territorio della regione abruzzese, vasto 10.794 chilometri quadrati, con una popolazione di 1.234.690 abitanti e comprendente i circondari di otto tribunali: Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo.

Nel corso degli ultimi decenni la fascia costiera della regione è stata interessata da radicali mutamenti di natura sociale ed economica.

In primo luogo, si è verificata una forte crescita demografica, a causa di un flusso migratorio proveniente soprattutto dalle zone interne: un fenomeno che ha particolarmente riguardato Pescara ed i comuni limitrofi (Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Spoltore, Montesilvano, Marina di Città Sant'Angelo).

Parallelamente si è avuto un continuo insediamento di attività commerciali. Volendo fare un paragone, al 22 luglio 1996 la provincia de L'Aquila con 297.015 abitanti aveva 18.385 ditte iscritte al registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre le ditte iscritte nella provincia di Pescara erano 21.919 a fronte di 288.494 abitanti.

A questo proposito occorre tener presente che in uno studio di fattibilità del febbraio 1990, commissionato dalla regione Abruzzo alle società Italteknà ed Edina, sono stati configurati tre «sistemi» urbani: Abruzzo Aquilano, Teramo, Chieti-Pescara. Quest'ultimo, individuato in un'area comprendente la vallata del Pescara e la fascia costiera da Silvi Marina (Teramo) a Francavilla al Mare (Chieti), è destinato ad essere un «polo delle attività di interscambio e di commercializzazione, con un centro congressi, un centro espositivo e fieristico, un interporto ed un centro merci».

Infine è da sottolineare l'accresciuta importanza di Pescara per essere diventata la sede regionale o interregionale di importanti strutture pubbliche, quali la Rai-Radiotelevisione italiana, l'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Istituto nazionale di statistica, la direzione compartimentale poste e telegrafi, la circoscrizione doganale, la sovrintendenza archivistica, la Telecom, il Centro di servizi delle imposte dirette, la circoscrizione aeroportuale, eccetera.

Una delle conseguenze di questa situazione è che si sta determinando un costante aumento delle controversie civili e dei procedimenti penali; in ambedue i casi viene assai spesso adita quale giudice di secondo grado la corte di appello de L'Aquila.

Questa città, posta a 721 metri sopra il livello del mare, non ha un collegamento immediato con la rete autostradale e, durante il periodo invernale, non è facilmente raggiungibile a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Inoltre notevoli sono le distanze stradali dalle sedi di alcuni tribunali:

- 1) da Chieti a L'Aquila 107 chilometri circa;
- 2) da Pescara a L'Aquila 120 chilometri circa;
- 3) da Lanciano a L'Aquila 150 chilometri circa;
- 4) da Vasto a L'Aquila 200 chilometri circa.

Come si può constatare, la maggior parte dei cittadini e degli operatori del diritto abruzzesi si trovano in una condizione assai disagiata, soprattutto quando siano disposti mezzi istruttori in sede civile o rinnovazioni di dibattimento in sede penale, con conseguenti convocazioni di parti, testimoni, periti oltre che dei difensori.

In tal modo si verificano nel corso dell'anno migliaia di spostamenti di perso-

ne ed innumerevoli spedizioni di carte e di fascicoli, con dispendio di tempo, energie e denaro per tutti i soggetti interessati.

Del resto le caratteristiche della regione Abruzzo, sia dal punto di vista socio-economico sia per la sua configurazione geografica, hanno determinato una ripartizione degli assessorati e degli uffici regionali tra L'Aquila e Pescara. Anche per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia: Pescara è sede di una sezione del tribunale amministrativo regionale con competenza sulle province di Pescara e Chieti e, nel quadro dell'ordinamento penitenziario, a Pescara e a L'Aquila sono stati istituiti due uffici di sorveglianza: il primo con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Teramo; il secondo sui circondari dei tribunali de L'Aquila, Sulmona ed Avezzano. Invece altri uffici giudiziari hanno attualmente la loro unica sede regionale a L'Aquila, come la sezione e la procura regionale della Corte dei conti e la commissione tributaria regionale; ad essi si aggiunga anche il difensore civico della regione.

In base a quanto su esposto, si ritiene che ragioni ancor più fondate e valide sussistano per decentrare le funzioni della corte di appello, della quale si chiede con il presente disegno di legge l'istituzione a Pescara di una sezione distaccata con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Sulmona.

I suddetti circondari comprendono complessivamente 187 comuni e 739.780 abitanti; con Pescara vi sono collegamenti autostradali diretti ed un sistema di trasporti pubblici più rapido ed efficiente. Le distanze stradali sono le seguenti:

- 1) da Chieti a Pescara 13 chilometri circa;
- 2) da Lanciano a Pescara 50 chilometri circa;
- 3) da Vasto a Pescara 80 chilometri circa;
- 4) da Sulmona a Pescara 64 chilometri circa.

La scelta di Pescara quale sede dell'istituenda sezione è ampiamente giustificata

anche perchè dagli uffici giudiziari della sua provincia provengono il 65 per cento degli affari civili ed il 78 per cento di quelli penali trattati attualmente dalla corte di appello de L'Aquila.

Sono dati che si commentano da soli e che dimostrano l'assoluta irragionevolezza dell'attuale dislocazione della corte; pertanto si chiede di dare attuazione ad un elementare principio di buona amministrazione, in base al quale gli uffici giudiziari devono essere territorialmente allocati là dove è più consistente ed anzi preponderante rispetto ad una determinata area il numero degli affari giudiziari da trattare.

D'altra parte Pescara è anche sede di importanti istituzioni di cultura giuridica: l'Istituto di studi giuridici della facoltà di economia, al quale è annesso un centro di documentazione europea, tra i più attivi ed attrezzati in Italia, che organizza un affermato corso di perfezionamento in cultura, diritto, economia e politica della Comunità europea; il centro di ricerche giuridiche per la pesca e la navigazione da diporto istituito dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con un *master* in diritto ed economia del mare; la rivista di giurisprudenza abruzzese «Pqm» edita dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara; la scuola di formazione forense approvata dal Consiglio nazionale forense.

È evidente che esistono tutti i presupposti per l'accoglimento del presente disegno di legge nè si può obiettare che sarebbe opportuno attendere un organico disegno di revisione delle circoscrizioni giudiziarie su tutto il territorio nazionale, come più volte annunciato dai Ministri di grazia e giustizia succedutisi negli ultimi anni.

Durante i dibattiti parlamentari, che precedettero l'approvazione della legge 30 luglio 1990, n. 219 («Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise di appello»), della legge 26 luglio 1991, n. 235 («Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte di appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise di appello»), e della legge 17 ottobre 1991, n. 335 («Istituzione in Bolzano di una sezione di

staccata della corte di appello di Trento»), una tale obiezione fu avanzata, per essere poi superata poichè si ritennero sussistenti peculiari motivi di urgenza e particolari esigenze connesse all'amministrazione della giustizia; in definitiva, si affermò che l'istituzione delle citate sezioni altro non era che una parziale anticipazione di quel disegno organico di revisione a livello nazionale ripetutamente annunciato ma mai attuato.

Tra l'altro, si tenga presente che, a parte il caso di Bolzano (per la cui istituzione sono risultate prevalenti le ragioni concernenti la particolare situazione dell'Alto Adige), le competenze territoriali delle sezioni distaccate di Sassari (circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) e di Taranto (circondario del tribunale di Taranto) sono senz'altro minori di quella che si intende attribuire all'istituenda sezione di Pescara.

Infine va evidenziato che, ai sensi dell'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, con la sezione distaccata della corte di appello si avrebbe anche l'istituzione del tribunale dei minorenni con la stessa competenza territoriale: anche per esso (attualmente con sede a L'Aquila) è sentita l'esigenza di un decentramento, poichè assai numerosi sono i procedimenti trattati che provengono dalla provincia di Pescara.

Invece rimarrebbe invariata la dislocazione delle corti di assise, le cui sedi sono attualmente a Chieti (il cui circolo comprende i circondari dei tribunali di Chieti e Pescara), Lanciano (circondari dei tribunali di Lanciano e Vasto), L'Aquila (circondari dei tribunali di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano) e Teramo (circondario del tribunale di Teramo), con esclusione pertanto di Pescara.

Passando all'esame dei singoli articoli del presente disegno di legge, con l'articolo 1 si istituisce a Pescara la sezione distaccata della corte di appello de L'Aquila e si determina l'ambito territoriale della sua giurisdizione.

L'articolo 2 prevede che il Ministro di grazia e giustizia venga autorizzato a deter-

minare con proprio decreto l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione, rimanendo nell'ambito dell'attuale dotazione dei ruoli del Ministero stesso. Parimenti i necessari oneri finanziari dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

L'articolo 3 autorizza il Ministro di grazia e giustizia a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di ripartizione di tutto il contenzioso giudiziario all'atto dell'entrata in funzione della sezione. Di conseguenza nessun ampliamento di organico e nessuna maggiore spesa comporterà l'istituzione della suddetta sezione, che a Pescara potrà essere ospitata in uno degli edifici pubblici attualmente disponibili, in attesa dell'imminente costruzione del nuovo palazzo di giustizia, già in fase di avvio.

In passato diverse furono le iniziative parlamentari sull'argomento: la più antica è il disegno di legge n. 1522 (IV legislatura) presentato il 18 novembre 1966 dal compianto senatore avvocato Nicola Tommaso Pace, eletto nel collegio senatoriale Lanciano-Vasto. Seguirono, fra le altre, le seguenti proposte di legge presentate alla Camera dei deputati: nella V legislatura, la n. 2799 presentata il 27 ottobre 1970 dagli onorevoli Papa e Biondi e la n. 2848 presentata il 20 novembre 1970 dagli onorevoli Di Primio e Mancini Antonio; poi la n. 97 (VII legislatura), presentata il 15 luglio 1976 dagli onorevoli Bozzi e Costa, la n. 2895 (XI legislatura), presentata il 7 luglio 1993 dagli onorevoli Melilla, Polidoro, Rapagna, Scarfagna e Sospiri e la n. 2653 (XII legislatura), presentata il 12 giugno 1995 dall'onorevole Sospiri.

In conclusione, trattasi di un disegno di legge che viene incontro ad un'aspirazione assai sentita dalle popolazioni e dagli operatori interessati e, al tempo stesso, persegue il superiore obiettivo di una più spedita e funzionale amministrazione della giustizia: pertanto si confida in una sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita in Pescara una sezione distaccata della corte di appello de L'Aquila, con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Sulmona.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia determina con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. Gli oneri correnti connessi alla prima attivazione della citata sezione devono comunque essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello de L'Aquila e al tribunale dei minorenni de L'Aquila rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per terri-

torio, rispettivamente, della sezione distaccata della corte di appello de L'Aquila con sede in Pescara e del tribunale dei minorenni di Pescara, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali, nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, fissata ai sensi dell'articolo 3.

